

44.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1977.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.	PAG.
BELUSSI ERNESTA: Sull'opportunità di richiedere per gli insegnamenti riuniti nelle classi di abilitazione 15 e 54, la laurea in comunicazione e informazione aziendale (4-02937) (risponde DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>).	1467	1472
COSTA: Sui gravi ritardi nella liquidazione agli enti beneficiari dei contributi provenienti dagli utili delle lotterie nazionali (4-03246) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro delle finanze</i>).	1468	
FERRARI MARTE: Per l'approvazione dei provvedimenti di finanziamento avanzati dalla regione e per la concessione, da parte degli istituti di credito, di mutui agevolati, al fine di risolvere la crisi dell'edilizia abitativa in Lombardia (4-00586) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	1469	
FLAMIGNI: Per provvedere alla ricostruzione di carriera, in base al grado rivestito nei corpi di provenienza, dei combattenti della guerra di liberazione, arruolati nella pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601 (4-01902) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>).	1470	
FRANCHI: Sulla mancata stipula, da parte dell'INADEP, dei contratti di locazione relativi agli alloggi per dipendenti del comune di Pisa, costruiti su terreno comunale (4-02415) (risponde PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>).	1471	
FRANCHI: Per un intervento volto a completare l'organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in attesa della riforma del corpo stesso (4-02931) (risponde COSSIGA, <i>Ministro dell'interno</i>).	1471	
		1473
		1473
		1473
		1473
		1474
		1475
		1475

BELUSSI ERNESTA E FERRARI SILVESTRO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che per gli insegnamenti di dattilografia, tec-

niche della duplicazione, calcolo a macchina, contabilità a macchina, pratica professionale e di stenografia è previsto dal decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni, il possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado — se intenda chiedere che per tali insegnamenti, riuniti nelle classi di abilitazione 15 e 54, sia specificatamente richiesta la laurea quadriennale in comunicazione e informazione aziendale in analogia a quanto stabilito per altre categorie di docenti per i quali era dal 1934 prevista la laurea, fermi restando i diritti acquisiti dagli attuali professori di tali discipline già sopra citati e già iscritti all'albo professionale alla data della presente interrogazione.

Gli interroganti desiderano conoscere altresì i motivi per i quali i professori abilitati in dattilografia (classe ex LVIII) e in stenografia (classe ex LVI) furono esclusi dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185. (4-02937)

RISPOSTA. — La suddetta laurea, ha formato oggetto di una semplice proposta di legge (presentata alla Camera dei deputati il 30 settembre 1976, n. 482), la quale è tuttora in attesa di completare il proprio iter.

Pertanto, almeno fino all'eventuale approvazione di detto provvedimento, non sono individuabili titoli di studio a carattere universitario, che presuppongano una specifica preparazione per gli insegnamenti in questione (stenografia, dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina, contabilità a macchina, pratica professionale).

Allo stato dell'ordinamento vigente, nessuna revisione si rende, quindi, possibile in merito ai titoli di istruzione secondaria di secondo grado, che danno adito alle relative classi di abilitazione 15 e 54.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'interrogazione, premesso che le classi di abilitazione LVIII e LVI furono istituite con il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, si osserva che il legislatore, nel regolamentare i concorsi a cattedre — con effetti anche abilitanti — nelle scuole secondarie (regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185), non intese ignorare gli insegnamenti cui ha fatto riferimento l'interrogante, prevedendo anzi per i medesimi un capo apposito (VIII), sulle prove di

esame per il conseguimento della sola abilitazione; anche allora, però, non esistevano per le predette discipline specifici corsi universitari, per cui non poteva che riconoscersi la validità dei soli diplomi di maturità classica o scientifica, oppure di abilitazione tecnica o magistrale (articolo 94 citato regio decreto).

Il Sottosegretario di Stato: DEL RIO.

COSTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle finanze.*

— Per conoscere se siano a conoscenza del fatto che l'inefficienza burocratica, che attarda da sempre l'espletamento delle pratiche, abbia causato gravi discriminazioni negli enti benefici ammessi a contribuire con la ripartizione degli utili ottenuti dalle lotterie nazionali, giacché in seguito alle norme della legge del 26 marzo 1977, n. 105, alcuni hanno ottenuto la liquidazione delle contribuzioni assegnate ed altri no; sicché tale dispari trattamento, che ha reso in pratica retroattiva la norma di legge e quindi chiaramente anticostituzionale, è dovuto solo alla lentezza burocratica, nel definire i mandati di pagamento, da parte di alcuni uffici.

Si chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo in proposito. (4-03246)

RISPOSTA. — In base all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, gli utili di ciascuna lotteria erano devoluti ad enti, aventi finalità sociali, assistenziali, culturali, che venivano indicati di volta in volta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro.

Tale decreto presidenziale — adottato dopo un'accurata istruttoria, intesa ad accertare la rispondenza dell'attività svolta dagli enti preposti alle finalità previste dalla legge e la sussistenza dei necessari requisiti, nonché ad individuare tutti gli elementi occorrenti per procedere all'attribuzione ed all'erogazione del contributo — diveniva efficace con la registrazione della Corte dei conti. Solo allora sorgeva nell'ente il diritto al contributo, alla cui erogazione si provvedeva successivamente mediante emissione di ordinativi di pagamento a carico di apposita contabilità speciale.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1977

In data 19 novembre 1976 il Consiglio dei ministri approvò il disegno di legge abrogativo dell'articolo 3 della citata legge n. 722. Nella successiva discussione parlamentare furono da tutte le parti politiche mosse critiche al sistema allora vigente della concessione dei contributi in questione mediante gestione fuori bilancio, e fu concordemente stabilita l'immediata cessazione di tale sistema.

Le linee di tale orientamento sono state poi affermate nella legge 26 marzo 1977, n. 105, che ha disposto il versamento in conto entrate del bilancio dello Stato sia degli utili delle future lotterie, sia di quelli delle lotterie precedenti, non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti efficaci alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Pertanto, i procedimenti in corso relativi a domande e proposte di concessione di contributi sono da ritenersi definitivamente interrotti; per contro, le quote di utili attribuite con decreti presidenziali divenuti efficaci prima della data di entrata in vigore della suddetta legge n. 105, non sembrano sussistere problemi particolari di ordine giuridico.

Nessuna rilevanza va infatti data alla eventualità che entro la predetta data non fosse avvenuta la materiale erogazione delle somme come sopra già disposte.

In simili ipotesi, il sopravvenuto provvedimento legislativo non può precludere, né l'ordinazione, né il pagamento delle somme stesse.

È tuttavia da segnalare che trattasi di eventualità meramente teorica, in quanto la emissione degli ordinativi di pagamento è sempre avvenuta in tempi molto brevi, essendo ciò consentito dalla completezza dell'istruttoria precedentemente compiuta anche in ordine all'esatta individuazione dello ente, della denominazione, della sede e del rappresentante legale di esso ed alla definizione delle modalità di pagamento.

Tutto ciò premesso, deve per altro rilevarsi che ad opinione dell'Amministrazione il dubbio di incostituzionalità della menzionata legge n. 105 non è fondato.

Innanzitutto, il vizio di disparità di trattamento, presupponendo identità di situazioni di fatto e di diritto, non è configurabile nella specie in esame, trattandosi, da un lato, di enti cui il contributo era stato concesso e che erano perciò divenuti titolari di diritto e, dall'altro, di enti cui il con-

tributo non era stato ancora attribuito, e quindi unicamente portatori di mere aspettative. Parimenti non sussiste retroattività (del resto, non vietata dalla nostra Costituzione salvo che in materia penale), non incidendo la legge su diritti quesiti.

Ma a parte tali, pur decisive, considerazioni giuridiche, non sembra possano essere ravvisate disparità di trattamento neppure sul piano di mero fatto in relazione ad asseriti ritardi per inefficienza burocratica. Invero, l'attuale Governo non ha disposto alcuna attribuzione di contributi sugli utili delle lotterie nazionali; e d'altra parte, i decreti in precedenza emanati non poterono comprendere enti per i quali l'istruttoria, per obiettive ragioni, non era stata ancora favorevolmente definita.

Il Ministro delle finanze: PANDOLFI.

FERRARI MARTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere se sia a conoscenza della situazione derivante dall'iniziativa promozionale di cooperative a proprietà indivisa e di imprese private che hanno positivamente valutato gli aspetti sostanziali dei decreti anticongiunturali per la ripresa dell'edilizia convenzionata sulla base dei decreti del 1974-1975 che si evidenzia nel fatto che:

1) le cooperative ed imprese della regione Lombardia versano in grave difficoltà alcune quasi in stato fallimentare data la notevole pesantezza finanziaria dovuta alle forti anticipazioni;

2) i cantieri minacciati sono 266, aperti nei tempi previsti dai decreti del febbraio 1976; che dovrebbero portare ad una costruzione di circa 8 mila alloggi pari a circa 40 mila vani fiscali;

3) sono messi in pericolo circa 4 mila posti di lavoratori, oltre che coinvolte aziende artigiane dei diversi settori, aziende commerciali e ciò potrebbe avvenire nel breve spazio di due o tre settimane;

4) la regione Lombardia ha stanziato per tali interventi circa 200 milioni.

Si afferma che le cause di tale grave situazione derivano dal fatto che:

a) l'azione negativa del Comitato edilizia residenziale (CER) l'organismo per la programmazione degli interventi pubblici in edilizia;

b) il CER è privo delle dattilografe per battere i provvedimenti di stanziamento richiesti dalla regione Lombardia;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1977

c) gli organismi cooperative e imprese private invierebbero loro dipendenti per risolvere la grave crisi CER; che però il tutto si fermerebbe poi alla firma;

d) le banche non concedono i previsti mutui, che c'è notevole lentezza e si richiede non l'ammortamento venticinquennale bensì ventennale con il caricare gli affitti di un onere di altre 300 mila lire annue.

L'interrogante chiede quali urgentissimi interventi saranno compiuti per realizzare:

1) che entro 30 giorni siano definiti ed approvati tutti i provvedimenti di finanziamento avanzati dalla regione Lombardia;

2) perché le banche ed istituti di credito concordino i mutui venticinquennali.

(4-00586)

RISPOSTA. — Le cooperative e le imprese private della Lombardia versano in gravi difficoltà e alcune si trovano quasi in stato fallimentare.

Le cause di tale situazione sono da attribuire:

a) alla lentezza con la quale vengono istruiti e firmati i decreti di concessione del contributo da parte del Comitato per l'edilizia residenziale (CER);

b) alle banche che non concedono i mutui e che comunque richiedono l'ammortamento ventennale anziché venticinquennale.

Circa i rilievi critici nei riguardi del CER, si rileva che il Comitato ha svolto e continua a svolgere una mole notevole di lavori.

Tuttavia, ad evitare ritardi anche minimi nell'emissione dei decreti, nello svolgimento delle procedure e nella realizzazione degli obiettivi sociali previsti dalla legge, sarebbe necessario un adeguamento della struttura del CER, sia aumentandone la dotazione organica con personale qualificato, sia provvedendo alla regolarizzazione della posizione giuridico-amministrativa prevista dalla legge (decreti del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972 n. 1036, articolo 19 — legge n. 247 del 1974) a favore del personale proveniente dagli enti edilizi soppressi.

Per quanto riguarda in particolare la emissione dei decreti di contributo statale a favore delle cooperative ed imprese della regione Lombardia, si fa presente che alla fine del 1976, su 297 nulla osta regionali, sono stati emessi 233 decreti, mentre 26 sono in corso. Per i rimanenti 38 nulla osta,

il ritardo nella emissione dei decreti non è da attribuire al CER, bensì ad incompletezza di documentazione da parte delle cooperative e imprese interessate.

Gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata, per i quali è necessario il finanziamento mediante mutui con gli istituti di credito fondiario, risentono delle note difficoltà del sistema creditizio.

Il CER, pur rendendosi conto delle difficoltà oggettive derivanti dall'attuale situazione monetaria e creditizia, ha più volte richiamato gli istituti di credito al rispetto dell'articolo 14 della legge n. 166 del 1975, in ordine alla priorità dei mutui agevolati nei confronti dei mutui fondiari ordinari ed ha invitato gli stessi istituti a deliberare lo ammortamento dei mutui in 25 anni anziché in 20, anni come avviene normalmente.

Il Sottosegretario di Stato: PADULA.

FLAMIGNI, TORRI E CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. — *Al Ministro dell'inter-no.* — Per conoscere le ragioni per le quali gli arruolati nella pubblica sicurezza in base al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, riguardante il reclutamento straordinario di sottufficiali e guardie riservato ai combattenti della liberazione, furono sottoposti ad esami per stabilire in quale grado dovevano essere inquadrati, mentre in base all'articolo sette del medesimo decreto dovevano essere inquadrati col grado già riconosciuto nelle forze armate e nelle formazioni partigiane e, solo dopo la frequenza del corso, dovevano essere sottoposti ad esame.

Per sapere se ritenga provvedere alla ricostruzione di carriera degli arruolati con il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, in base al grado rivestito nei corpi di provenienza, in analogia con quanto riconosciuto con la legge 10 ottobre 1974, n. 496, agli arruolati in virtù dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del settembre 1946 n. 106, e del 10 luglio 1947 n. 687. (4-01902)

RISPOSTA. — Dall'esame degli atti in possesso di questo Ministero, non si rileva la circostanza accennata dall'interrogante nella prima parte dell'interrogazione, che cioè i partecipanti all'arruolamento straordinario riservato ai combattenti della guerra di liberazione, indetto con decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 601, furono sottoposti ad esami per stabilire in quale grado dovevano essere inquadrati, mentre in base all'articolo sette del medesimo decreto dovevano essere inquadrati col grado già riconosciuto nelle forze armate e nelle formazioni partigiane e, solo dopo la frequenza del corso, dovevano essere sottoposti ad esame.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1977

gotenziale 21 agosto 1945, n. 601, abbiano, a suo tempo, sostenuto un esame prima di essere avviati alle scuole di polizia. Risulta, per altro, che a cura di una speciale commissione, fu delegato, ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo, il loro provvisorio inquadramento sulla base delle risultanze della documentazione allegata alla domanda e degli accertamenti esperiti in ordine alle attività svolte in precedenza.

Circa il quesito posto nella seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che gli arruolati nella pubblica sicurezza, in base al citato decreto legislativo n. 601 del 1945, hanno fruito delle provvidenze di cui alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, solo se in possesso della qualifica di partigiano, come è espressamente previsto nel secondo comma dell'articolo 7 della stessa legge n. 496.

Al riguardo, si soggiunge che, essendo venute meno, per effetto dell'articolo 3 della successiva legge 12 aprile 1976, n. 205, talune incertezze interpretative, il citato articolo 7 della legge n. 496, trova ora applicazione nei confronti sia dei militari di truppa che dei sottufficiali e ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza sempreché, come già detto, siano riconosciuti partigiani.

Il Ministro: COSSIGA.

FRANCHI TREMAGLIA, BAGHINO, GUARRA E BOLLATI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

1) i motivi per i quali l'INADEP (Istituto nazionale alloggi dipendenti enti pubblici - via Tomacelli 146, Roma), che fin dall'ottobre 1955 ebbe a titolo gratuito dal comune di Pisa il terreno per costruire alloggi a riscatto per i dipendenti comunali, a tutt'oggi non abbia ancora stipulato con gli interessati i contratti di locazione con il patto di futura vendita;

2) se nella condotta di questa società per azioni senza finalità di lucro, così come recita il suo statuto, ravvisino estremi di reato. (4-02415)

RISPOSTA. — L'INADEP società per azioni, con sede in Roma, via Colonna n. 39, interno 9, avente lo scopo, quale finalità sociale, di provvedere nei centri comunali del territorio nazionale, alla costruzione di case popolari ed economiche, da dare in affitto o

in locazione con patto di futura vendita, e riscatto a dipendenti di enti pubblici, ebbe effettivamente nel 1955, a titolo gratuito, dal comune di Pisa, il terreno per costruire alloggi a riscatto per i dipendenti comunali.

Su detto terreno, l'INADEP costruì 36 appartamenti di varie grandezze, che assegnò agli aventi diritto con verbale di consegna alloggio indicante la consistenza dell'alloggio assegnato e l'importo del canone mensile per l'affitto o riscatto.

Il piano finanziario predisposto dallo INADEP per la determinazione dei canoni di locazione con patto di futura vendita degli alloggi costruiti in Pisa, alla via Vecchia Lucchese, con i benefici di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, già approvato in data 21 luglio 1970, ha dovuto essere, successivamente, riesaminato da questo Ministero per la correzione di alcune riscontrate inesattezze.

Il nuovo piano a tal fine inoltrato dallo Istituto è stato approvato con provvedimento del 21 ottobre 1976, n. 1584.

Con tale provvedimento è stata, altresì, approvata la somma di contratto di locazione con patto di futura vendita relativo ai predetti alloggi e, pertanto, sono attualmente in corso di perfezionamento i preliminari conteggi per la conseguente predisposizione dei singoli contratti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: PADULA.

FRANCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - premesso che attualmente nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza esiste una carenza di personale che si aggira su circa 12 mila unità rispetto ai posti di organico - se ritenga:

1) necessario ed urgente - in attesa della riforma organica del corpo di pubblica sicurezza che richiederà tempi prevedibilmente lunghi - integrare tali carenze al fine di consentire turni più agevolati per le unità in servizio, sottoposte dalle necessità dell'attuale situazione dell'ordine pubblico a turni di lavoro molto pesanti e logoranti;

2) al di fuori di bandi di concorso per nuovi arruolamenti che richiedono per il loro espletamento un lungo periodo di tempo, di considerare la possibilità di colmare i vuoti degli organici con un provvedimento particolare che consenta la immediata o più rapida assunzione nel corpo di personale che già svolge opera di prevenzione repres-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1977

sione come le guardie giurate, che attualmente in Italia sono circa ottantamila, e che per la loro qualificazione e preparazione ben potrebbero integrare i reparti delle guardie del corpo di pubblica sicurezza, sempre che si elevasse il limite di età previsto per i normali arruolamenti nel corpo. (4-02931)

RISPOSTA. — Il Ministero dell'interno, nell'intento di ridurre le segnalate carenze di organico del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ha adottato una serie di iniziative dirette a realizzare, attraverso adeguate campagne pubblicitarie, un aumento delle domande di arruolamento.

Si ritiene, tuttavia, di dover precisare che l'interesse preminente dell'Amministrazione non è soltanto quello di coprire immediatamente i posti vacanti, ma anche di immettere in servizio elementi validi e preparati, in grado di svolgere pienamente i delicati compiti attinenti alla difesa della collettività e dei singoli cittadini; il che postula, come è ovvio, una particolare cura nella selezione dei candidati, da sottoporre ad uno scrupoloso accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali.

Trattasi, in effetti, di una selezione tanto rigorosa da comportare, in via di massima, uno scarto di circa il 70 per cento degli aspiranti, con una media annuale di arruolati di circa 3.400, su un totale di circa 12 mila domande.

Alla luce di tali considerazioni, non riesce possibile colmare i vuoti dell'organico del corpo, arruolando, come richiesto dall'interrogante, personale che già svolge attività di guardia giurata; infatti, la scelta e la nomina di tali guardie viene effettuata, secondo le norme in vigore, sulla base di criteri diversi e comunque meno selettivi di quelli adottati per l'ammissione al corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro: COSSIGA.

GARGANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza:

1) delle gravi difficoltà in cui si trova l'intero movimento della cooperazione edilizia a causa del contemporaneo aumento del costo di costruzione e del costo del mutuo;

2) del fatto che tale situazione sarebbe alleviata se i finanziamenti e i contributi

previsti dalle vigenti leggi in materia (n. 166 e n. 492) venissero erogati puntualmente;

3) del fatto che vi sono cooperative costrette a fermare i cantieri perché impossibilitate a sostenere gli aumentati costi.

Per sapere se si ritenga intervenire con immediatezza per sanare tale situazione ed evitare a molti operai lo spettro della disoccupazione. (4-01475)

RISPOSTA. — L'ufficio di segreteria del Comitato per l'edilizia residenziale ha svolto e svolge una attività notevole.

Tuttavia, come è stato fatto presente in occasione della risposta ad altre precedenti interrogazioni — ad evitare ritardi anche minimi nell'emissione dei decreti, nello svolgimento delle procedure e nella realizzazione degli obiettivi sociali previsti dalla legge, sarebbe necessario un adeguamento della struttura del CER, sia aumentando la dotazione organica con personale qualificato, sia dando al personale proveniente dagli enti edilizi soppressi la più volte richiesta regolarizzazione della posizione giuridico-amministrativa prevista dalla legge (articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036, del 30 dicembre 1972 — legge n. 247 del 1974): le varie proposte di adeguamento delle strutture del CER hanno ottenuto fino ad ora l'approvazione del Parlamento.

Per quanto riguarda gli interventi di edilizia convenzionata agevolata, per i quali è necessario il finanziamento mediante mutui con gli istituti di credito fondiario, il CER — pur rendendosi conto delle difficoltà oggettive derivanti dall'attuale situazione monetaria e creditizia — ha più volte richiamato gli istituti di credito al rispetto dello articolo 14 della legge n. 166 del 1975, in ordine alla priorità dei mutui agevolati nei confronti dei mutui fondiari ordinari; interventi per il finanziamento dell'edilizia in parola, vi sono stati anche da parte del Ministero del tesoro, affinché gli istituti provvedano alla regolare erogazione dei mutui anche in attesa dell'espletamento dell'iter per l'erogazione dei contributi da parte dello Stato agli istituti stessi.

Riguardo l'attività della Cassa depositi e prestiti si precisa che, cessata l'operatività della legge 2-luglio 1949, n. 408, a causa della situazione delle disponibilità in relazione ai sempre crescenti compiti affidati alla Cassa, non è stato più previsto nei programmi di intervento della Cassa stessa, in

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1977

materia di edilizia abitativa, alcun finanziamento diretto a favore delle cooperative edilizie.

La Cassa interviene, invece, ampiamente nel settore della edilizia economica e popolare, sia a favore degli istituti autonomi case popolari, per la costruzione di alloggi, sia dei comuni per l'acquisizione e la urbanizzazione delle aree, adempiendo così regolarmente agli obblighi derivanti dalle leggi n. 166 e n. 492 del 1975.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: PADULA.

GUARRA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se nei confronti del maresciallo maggiore dei carabinieri Domenico Tedesco, collocato in pensione per riforma in data 4 gennaio 1975, sia stato riconosciuto il trattamento pensionistico privilegiato e per conoscere lo stato attuale della pratica, tenuto conto che con decreto in data 19 febbraio 1976, n. 111, (protocollo n. 205963; posizione n. 4091) è stata al medesimo concessa la pensione ordinaria. (4-03341)

RISPOSTA. — La pratica di pensione privilegiata è stata definita ed il relativo provvedimento è stato inviato, in data 9 luglio 1977, alla direzione provinciale del Tesoro di Alessandria, per i provvedimenti di competenza.

È invece tuttora all'esame del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, cui è stata rimessa per il prescritto parere fin dal 5 marzo 1977, pratica per la concessione al Tedesco dell'equo indennizzo.

Il Ministro: RUFFINI.

NICOSIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui non siano stati svolti fino ad oggi gli atti necessari all'espletamento dei concorsi per titoli, integrati da un colloquio, a 50 posti di preside nei licei artistici e per 43 posti di preside negli istituti d'arte il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 maggio 1976, n. 133. (4-02594)

RISPOSTA. — Contro il bando del concorso riservato, (a 50 posti di preside nei licei artistici ed a 43 posti di preside negli istituti d'arte), sono stati proposti diversi ri-

corsi giurisdizionali al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Il TAR suddetto, accogliendo le domande incidentali dei ricorrenti, con ordinanze del 14 giugno 1976 n. 115, e del 13 luglio 1976, n. 132, ha sospeso l'esecuzione del bando.

Poiché le censure sollevate coi ricorsi investono questioni di legittimità, sia per quanto attiene ad alcuni requisiti dei quali i ricorrenti non sono in possesso, (titolo di studio e incarico di presidenza nel biennio scolastico 1972-73 - 1973-74) sia per quanto concerne la tabella di valutazione dei titoli annessa al bando, questa Amministrazione non ritiene di poter espletare i concorsi, fino a quando l'organo giurisdizionale non si sarà pronunciato sul merito dei gravami.

Il Sottosegretario di Stato: DEL RIO.

RAUTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso che:

a) qualche giorno fa la sede del Fronte della gioventù di Bari, sita in via Gabriele n. 10, è stata perquisita con estrema accuratezza, mentre ingenti forze di pubblica sicurezza in assetto da combattimento erano schierate a presidiare tutta la zona vicina;

b) l'operazione è avvenuta su mandato del sostituto procuratore di Bari dottor Magrone e che essa ha dato risultato negativo, nel senso che niente di illegittimo è stato rinvenuto nella sede del Fronte della gioventù;

c) nonostante quanto sopra, tutti i giovani presenti sono stati - a chiaro scopo intimidatorio - identificati e schedati seduta stante;

d) più volte, durante tale procedimento un funzionario di pubblica sicurezza, alle proteste dei giovani, ha obiettato che niente sarebbe accaduto se i giovani mis-sini avessero evitato di definire assassini i comunisti sui manifesti perché ciò spiaceva molto al capo di gabinetto del questore -

se ritengano, ognuno nei termini della propria competenza, che:

1) sia stata pretestuosa ed intimidatoria l'operazione, svoltasi con l'impegno di forze che ben più efficacemente potrebbero e dovrebbero essere utilizzate quando la concreta violenza di sinistra si dispiega,

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1977

anche a Bari, in episodi di cui sono ricche le cronache locali;

2) sia stata ancora più minacciosa e addirittura illecita l'iniziativa della identificazione dei giovani che legittimamente stavano in una sede di partito perquisita senza risultato penale;

3) che una spiegazione sull'accaduto vada fornita esauriente e dal magistrato citato e dalla questura di Bari. (4-02550)

RISPOSTA. — Negli ultimi tempi, erano pervenute agli organi di polizia di Bari continue segnalazioni, da parte di cittadini, di organi scolastici e di dirigenti di partiti democratici circa azioni squadristiche compiute da gruppi di giovani, che le varie fonti avevano sempre indicato come aderenti al Fronte della gioventù e precisamente alla sezione Passaquindici, con sede in via Gabriele n. 16.

La sera del 30 aprile 1977, veniva perpetrata una violenta aggressione con corpi contundenti ai danni di un giovane nella zona più volte segnalata quale campo di azione della detta sezione.

La questura, pertanto, ravvisando la necessità di eseguire una ispezione nella sede in questione, per accertare se vi fossero armi proprie ed improprie, ne chiese, ed ottenne, l'autorizzazione della procura della Repubblica; l'operazione fu, quindi, effettuata la sera del 2 maggio 1977, per altro con esito negativo.

Si precisa, infine, che le forze di polizia impegnate nella perquisizione mantennero, nella circostanza, un comportamento irreprensibile.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per fronteggiare la crescente minaccia di una epidemia di colera che potrebbe essere favorita da un lato dalla evidente carenza di adeguate precauzioni igieniche e, dall'altro, dal persistere della stagione estiva. E ciò tenuto conto:

1) delle difficoltà che le autorità sanitarie locali, in Sicilia e a Napoli, già incontrano nel predisporre misure cautelative

atte a fronteggiare il pericolo di diffusione del colera dalle non lontane regioni del Medio Oriente;

2) delle inadeguatezze dei mezzi che le amministrazioni pubbliche a livello locale, sono in grado di predisporre a tutela della incolumità dei cittadini e dell'igiene pubblica;

3) anche del diffondersi, in altre zone d'Italia e a Roma, in particolare, di pericolose forme di intossicazioni intestinali accompagnate da altri preoccupanti sintomi premonitori;

4) infine, che per non allarmare l'opinione pubblica, di fatto il paese è stato tenuto all'oscuro della reale situazione sanitaria. (4-03331)

RISPOSTA. — Sin dai noti episodi di infezione colerica insorti nel nostro paese sul finire del 1973, questo Ministero, di anno in anno, ha sempre richiamato l'attenzione delle autorità sanitarie periferiche perché fossero poste in essere ed intensificate tutte le misure cautelari atte ad un'efficace prevenzione del colera, sulla base delle più recenti acquisizioni tecniche in materia e nell'ambito degli interventi imposti o consentiti dal vigente regolamento sanitario internazionale. In proposito, con circolare del 12 marzo 1974, n. 39, sono state impartite ampie e circostanziate direttive di carattere generale e di ordine igienico-sanitario, delle quali il Ministero della sanità, dopo averne curato la redazione a stampa in apposito valumetto, ha perseguito la massima diffusione possibile. Da allora, ogni anno, all'approssimarsi della stagione estiva ed in considerazione delle peculiari condizioni climatiche ed ambientali del nostro paese (che, specie in talune zone, possono favorire l'insorgenza e la diffusione di fenomeni infettivi, soprattutto per le malattie sostenute da enterovirus e da enterobatteri), questa amministrazione provvede sistematicamente all'acquisto dell'occorrente materiale profilattico (vaccino anticolerico, sulfamidici, antibiotici, ecc.), da distribuire agli uffici sanitari periferici, sì da poter predisporre in tempo la pronta disponibilità degli strumenti più idonei agli interventi di profilassi del caso.

Per quanto riguarda in modo specifico la decorsa stagione estiva, si era provveduto anche quest'anno, fin dal mese di giugno 1977, con apposita circolare n. 45,

ad impartire e richiamare le necessarie istruzioni tecnico-sanitarie sulla profilassi del colera.

Più recentemente, considerata la diffusione e la successiva recrudescenza dell'infezione colerica particolarmente in alcuni paesi del Medio Oriente mediterraneo, è stata potenziata al massimo ogni utile misura volta a scongiurare il propagarsi di detta infezione, chiedendo anche, a tal fine, la collaborazione dei dicasteri dell'interno, della difesa, delle finanze e della marina mercantile per una vasta, tempestiva e capillare attività di prevenzione, specie attraverso l'intensificazione dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni di igiene ambientale ed alimentare.

Tempestiva è risultata altresì l'attività di informazione delle nostre ambasciate sulla situazione epidemiologica del colera nei vari paesi, a seguito della collaborazione in tal senso chiesta al Ministero degli esteri.

Sulla base dei dati informativi ottenuti, il Ministero della sanità ha potuto così emanare, prima ancora di ricevere comunicazioni ufficiali dall'Organizzazione mondiale di sanità, numerose ordinanze con le quali sono state prescritte per tempo le misure profilattiche contro il colera nei riguardi delle provenienze dai paesi infetti da detta malattia. La diffusione dell'infezione nel Medio Oriente ha comportato inoltre la diramazione — a ritmo anche giornaliero — di numerose direttive a mezzo di telegrammi circolari, al fine di sensibilizzare al massimo gli operatori di sanità pubblica alle varie e articolate azioni da porre armonicamente in essere per una efficace profilassi specifica.

Per quanto attiene all'informazione al pubblico, le notizie concernenti la situazione epidemiologica internazionale e le attività di profilassi sono state ampiamente e giornalmente diffuse mediante comunicati stampa e attraverso la RAI-TV.

In relazione a tale complesso di interventi risulta che la vigilanza igienico-sanitaria contro il colera sia stata assicurata.

Il Ministro della sanità: DAL FALCO.

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere per quali ragioni nelle settimane passate a Roma ed altrove sono stati impiegati reparti del corpo forestale dello Stato

in servizi di ordine pubblico, alla stessa stregua delle guardie di pubblica sicurezza, dei carabinieri e della guardia di finanza.

L'interrogante, nell'osservare che il citato corpo non ha compiti di polizia generici, ma limitati alle funzioni di istituto, si permette fare anche osservare che, mancando le guardie forestali di una preparazione specifica per i servizi di ordine pubblico, la sua utilizzazione può risultare inefficace e pericolosa sia per gli addetti che per i cittadini. Ritiene pertanto che utilizzazioni del genere non possano e o debbano continuare ad avere luogo.

(4-02690)

RISPOSTA. — Gli appartenenti al corpo forestale dello Stato rivestono, come è noto, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e come tali possono, in casi straordinari e per esigenze eccezionali, essere chiamati a collaborare, in forma ausiliaria, con le forze di polizia sotto la direzione tecnica e la vigilante responsabilità delle autorità di pubblica sicurezza, preposte alle particolari operazioni d'impiego.

Il 19 maggio 1977, al fine di potenziare i servizi di vigilanza intesi ad assicurare il rispetto della nota ordinanza prefettizia che vietava le pubbliche manifestazioni, fu posto a disposizione del questore di Roma un contingente di 150 guardie del suddetto corpo.

Tale determinazione venne adottata nella considerazione che, nel giorno suindicato, si prevedevano manifestazioni suscettibili di turbare seriamente l'ordine pubblico, per cui si rendeva necessario rinforzare i reparti di polizia, da utilizzare nella circostanza in questione.

Il Ministro dell'interno: COSSIGA.

VALENSISE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga di intervenire immediatamente perché al signor Scipione Di Lauro, nato ad Amantea il 22 giugno 1922 sia liquidata la pensione, a decorrere dal 1° ottobre 1974 con parametro n. 307/15° aumento e dal 1° luglio 1976 con parametro n. 307/14° aumento e ciò in esecuzione di decisioni del tribunale amministrativo regionale della Calabria dell'8 luglio 1975, pubblicata il 26 aprile 1976, decisione tempestivamente segnalata dal provveditorato agli studi

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 2 NOVEMBRE 1977

di Cosenza al Ministero della pubblica istruzione, alla direzione generale dell'ENPAS ed alla direzione provinciale del Tesoro, ma della quale non si è tenuto conto nel decreto del Ministero della pubblica istruzione per la liquidazione della pensione emesso il 2 marzo 1976 nei confronti del detto insegnante Scipione Di Lauro.

(4-02730)

RISPOSTA. — Con decreto del 2 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1977, registro n. 439, foglio n. 341, l'Ispettorato per le pensioni ha provveduto a liquidare il trattamento di quiescenza in favore dell'insegnante Scipione Di Lauro sulla base del parametro n. 307/13° a.b.

La decisione del TAR della Calabria dell'8 luglio 1975 pubblicata il 26 aprile 1976, è stata notificata al competente ispettorato solamente in data 20 giugno 1977.

Pertanto, non appena il provveditore agli studi di Cosenza avrà emesso il decreto di attribuzione all'interessato del quindicesimo aumento periodico nel parametro 307 a decorrere dal 1° ottobre 1974, questo Ministero provvederà ad emettere il decreto di modifica del precedente decre-

to di liquidazione del trattamento di quiescenza.

Si rende noto, comunque, che gli adempimenti dell'Ispettorato pensioni saranno limitati, a norma della circolare 30 aprile 1976, n. 113, e del decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1976, alla data del 1° ottobre 1975.

Di conseguenza la riliquidazione della pensione in favore dell'insegnante Di Lauro, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 88 del 1976, sarà di competenza del provveditore agli studi di Cosenza.

Si fa presente, infine, che la pensione provvisoria dell'insegnante in questione è stata già riliquidata dal provveditore agli studi competente con provvedimento del 6 dicembre 1976, n. PEN/17945/B-4-LC, a decorrere dal 30 settembre 1974 sulla base del parametro n. 307/11, dal 1° ottobre 1974 sul parametro n. 307/15, dal 1° luglio 1976 e dal 1° luglio 1977 sul parametro numero 397/14.

Il Sottosegretario di Stato: DEL RIO.